

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.14502 R.G. 2011, promossa da ~~_____~~ e ~~_____~~, residenti in ~~_____~~ (TO) ed in ~~_____~~ (TO) elettivamente domiciliate in via ~~_____~~ 14 presso lo studio dell'avv. G. ~~_____~~ che le rappresenta e difende con l'avv. S. Zuccarello in forza di delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

Contro

~~_____~~ in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed in Torino elettivamente domiciliata in via A. Peyron n.47 presso lo studio dell'avv. A. Daffara che la rappresenta e difende con gli avv. L. Zitiello e B. Musco per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Richiamate le istanze istruttorie; dichiarare la nullità dell'operazione di investimento in titoli della società NT Media California e condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 16.042,70; in alternativa condannare la convenuta al risarcimento danni nella somma di euro 16.042,470 maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, dichiarare



risolto il contratto quadro e condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 16.042,470, maggiorata degli interessi legali; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'azione; nel merito, respingere la domanda e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, escludere o limitare il danno; con vittoria di spese.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

~~FRANCESCO E. RIZZI~~, clienti della banca convenuta (succeduta per incorporazione all'allora s.p.a. ~~FRANCESCO E. RIZZI~~) ed acquirenti, con ordine in data 7.9.05 di azioni NT Media California per l'ammontare complessivo di euro 16.042,47 (doc. n.2 di parte attrice), propongono le domande di cui in epigrafe lamentando la inesistenza-nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria per difetto di forma scritta "ad substantiam", nonché la violazione delle norme del D.Lgs.vo 24.2.1998 n.58 e del Regolamento Consob 1.7.1998 n.11522 con specifico riferimento alla carenza nella raccolta e trasmissione di informazioni attive e passive nonché allo svolgimento di operazioni inadeguate al profilo finanziario dell'investitore.

In via pregiudiziale si deve rilevare come la mancanza di espressa richiesta della declaratoria di nullità del contratto quadro, nelle conclusioni definitive di parte attrice, sia irrilevante innanzi tutto perché parte attrice (pag.4 e 5 dell'atto di citazione e pag.2 e 3 della I memoria) allega espressamente la (inesistenza e) nullità del rapporto negoziale per mancanza di forma scritta del contratto quadro



di negoziazione finanziaria e chiede dichiararsi conseguentemente la nullità della singola operazione di negoziazione titoli che si inserisce, appunto, nella fase di adempimento del contratto quadro.

La volontà di ottenere una declaratoria giudiziale di nullità o risoluzione del contratto (quadro), inoltre, non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta, ma può emergere implicitamente da una domanda che la presupponga (Cass.1992 n.7518) quale, appunto, la domanda di nullità delle singole operazioni negoziali con relativa restituzione delle somme investite.

Parte convenuta produce quale contratto quadro (doc. n.1 di parte convenuta), il "contratto per la prestazione dei servizi ~~Banca S.p.A.~~" in data 23.4.03, sottoscritto solo dai clienti (parti attrici) con l'Istituto Bancario.

In tale contratto (pag.2) è contenuta la dichiarazione sottoscritta dai clienti di "aver letto attentamente, di accettare e di approvare tutte le disposizioni che regolano i seguenti servizi di investimento e prodotti bancari: ricezione e trasmissione ordini...". Disposizioni che però, non sono contenute nel contratto in questione.

In calce alla seconda pagina è riportata la dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c., di accettazione specifica "delle clausole di seguito richiamate", che non sono contenute in tale contratto, tra le quali (art.1A - 7A) "conferimento" ed "esecuzione ordini", "conflitto di interessi", "documentazione delle operazioni eseguite".

Tali (asserite) "Condizioni Generali disciplinanti la prestazione dei servizi bancari e finanziari offerti da Xelion



Banca s.p.a.", tra le quali le "Condizioni che regolano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto e di vendita di strumenti finanziari" (art.1A - 7A) sono, invece, contenute in un secondo separato documento (doc. n.2 di parte convenuta) privo di qualsivoglia sottoscrizione sia della banca che dei clienti.

Tali documenti non sono idonei a comprovare l'avvenuta rituale conclusione del contratto quadro di intermediazione finanziaria.

A tale proposito nulla rileva che nel contratto in data 23.4.03 di cui sopra sia riportata (pag.5) la regolamentazione degli "Strumenti finanziari derivati e warrant", giacchè fattispecie del tutto estranea a quella del presente giudizio, riguardante la negoziazione di titoli azionari.

Ai sensi dell'art.23, 1°c., D.Lgs.vo 24.2.1998 n.58, "I contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento...sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo" (nullità che, ex art.23, 3°c. T.U.F., puo' essere fatta valere soltanto dal cliente).

A dover rivestire la forma scritta è, quindi, espressamente il contratto quadro (Cass.2008 n.17341).

Ai sensi dell'art.30, 2°c., della Deliberazione Consob 1.7.1998 n.11522 (Regolamento di attuazione del D.Lgs.vo n.58/98), il contratto quadro, redatto in forma scritta, deve, inoltre, necessariamente specificare i servizi forniti, stabilire il periodo di validità, indicare le modalità attraverso cui impartire ordini, prevedere la documentazione da fornire all'investitore, indicare le modalità di



costituzione della provvista o garanzia.

A prescindere dalla rilevanza, al fine del rispetto della forma scritta, della circostanza che la parte convenuta non sottoscrivente abbia prodotto in giudizio, con la comparsa di risposta, il contratto quadro sottoscritto dalle controparti, cio' che conta nel presente giudizio è che il (l'asserito) contratto quadro in questione non ha un contenuto idoneo al rispetto della forma scritta prevista dalla normativa suddetta del T.U.F. e dei suoi Regolamenti di attuazione.

Come detto le disposizioni che regolano "i servizi di ricezione e di trasmissione ordini" non sono contenute nel contratto sottoscritto (doc. n.1 di parte convenuta) ove risulta firmata la semplice dichiarazione "di accettare e di approvare tutte le disposizioni che regolano i... servizi di...ricezione e trasmissione ordini" unitamente "all'accettazione specifica", ex art.1341 e 1342 c.c., di una serie di clausole, indicate con il solo numero d'ordine e riferimento all'oggetto, tra cui le suddette clausole dal n.1A al n.7A.

Come detto, poi, le clausole che regolano tale servizio di "ricezione e trasmissione ordini" sono riportate in "condizioni generali" contenute in un documento separato e non sottoscritte da alcuno.

Cio' è del tutto inidoneo a concretizzare quella forma scritta del contratto quadro richiesta dalla normativa "de qua".

La forma scritta prevista "ad substantiam", a pena di nullità, infatti, dev'essere necessariamente rivestita da tutti gli elementi essenziali del contratto (Cass.2008



n.5197), proprio a cominciare dall'accordo negoziale, dalla causa e dal contenuto-oggetto del contratto (Cass. 2004 n.20198; Cass.2003 n.6516).

Se poi tale accordo è intervenuto tramite documenti separati, le sottoscrizioni devono essere contenute in entrambi i documenti (Cass.1993 n.7747) proprio perché tutti i documenti che vanno a costituire il contratto devono essere redatti per iscritto (Cass.2004 n.23966), non essendo certo sufficiente un documento sottoscritto che si limiti a richiamare un accordo non sottoscritto (Cass.1997 n.12673).

Né, sia detto per completezza, ha alcuna rilevanza il fatto che siano state (con apposita sottoscrizione) approvate "ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c." le clausole (tramite richiamo del solo numero d'ordine ed oggetto) di cui ai numeri da 1A a 7A delle (così definite) Condizioni Generali di cui sopra.

Premesso che non si tratta affatto di clausole vessatorie ma, anzi (addirittura), di previsioni negoziali previste normativamente, in ogni caso, non è certo sufficiente la specifica approvazione per iscritto (tramite richiamo del numero d'ordine e dell'oggetto) delle (asserite) clausole vessatorie se, prima, non risulta sottoscritto il testo contrattuale contenente le specifiche disposizioni negoziali per la cui validità è, appunto, richiesta la forma scritta "ad substantiam" che, certamente, non può dirsi rispettata se la parte non sottoscrive un documento che contenga (non un generico richiamo o indicazione, ma) espressamente lo specifico contenuto per esteso delle clausole negoziali.

La nullità che deriva dalla mancanza della forma scritta,



inoltre, non è sanabile in alcun modo, neppure attraverso eventuali dichiarazioni confessorie (che, comunque, agli atti non risultano) delle parti (Cass.2005 n.7274).

Né è possibile ipotizzare neppure una convalida tacita del negozio per il successivo comportamento degli attori giacchè, a prescindere da ogni altra considerazione, ai sensi dell'art.1423 c.c., il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente (e, appunto, nella fattispecie oggetto del giudizio nulla dispone).

In forza delle accertata nullità del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari parte convenuta è tenuta a restituire a parte attrice, ex art.1418 c.c., le somme corrisposte per l'acquisto dei titoli azionari "de quibus" (euro 16.042,47) con gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale (1.10.09) e non dal giorno del pagamento, giacchè la fattispecie di indebito oggettivo, ex art.2033 c.c., con relativa presunzione di buona fede del ricevente (Cass.2007 n.10297), si applica anche nel caso di declaratoria di nullità del titolo in forza del quale è stato effettuato un pagamento (Cass.2005 n.7651).

Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Collegio,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria del 23.4.03 oggetto del presente giudizio;



dichiara la nullità dell'ordine di acquisto di titoli NT Media California eseguito in data 7.9.05 oggetto del presente giudizio;

dichiara, per l'effetto, tenuta e condanna la s.p.a. ~~STANLEY~~, in persona del legale rappresentante, a pagare a ~~STANLEY~~ e ~~WIRETTA~~ la somma di euro 16.042,47 con gli interessi legali dal 1.10.09 al saldo;

dichiara, per l'effetto, tenuta e condanna parte convenuta a pagare agli attori la somma di euro 3.281,18 (di cui euro 184,60 per esposti, euro 1.150,00 per diritti ed il resto per onorari e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali;

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così' deciso in Torino il 12.12.11.

